
	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

**ILLUSTRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
(RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI).**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

**Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).**


Il provvedimento di attuazione dei principi e dei criteri previsti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), in vigore dal 20 aprile 2013, riunisce, in un unico testo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati e ulteriori adempimenti. Il decreto in argomento si ispira ai “*Freedom of Information Acts*” (FOIA) statunitensi, dove il principio di trasparenza è inteso come “total disclosure”, ossia come accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività amministrativa al fine di permettere ai cittadini e ai mezzi di informazione di controllare l’operato dei governanti e degli amministratori.

Il capo I del decreto in argomento stabilisce i principi generali.

Il provvedimento definisce il principio generale di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA, per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, così intesa, concorre all’attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Quanto ai titoli competenziali, vi è poi un rinvio all’articolo 117 della Costituzione; il legislatore precisa che le disposizioni sulla trasparenza integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Il riferimento ai livelli essenziali trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale (sentenza 399/2006 confermata dalla sentenza 233/2009), nella quale si afferma che “*l’accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. In questo senso si esprime l’articolo 22, comma 2, della l. 241/1990, che fa salva la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela*”.

Gli articoli 2 e ss. del d.lgs. 33/2013 stabiliscono una serie di principi di seguito brevemente riassunti.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’Allegato A del decreto, dei documenti, delle informazioni e dei dati, accessibili direttamente ed immediatamente da chiunque, senza autenticazione ed identificazione. Il provvedimento definisce i documenti, le informazioni e i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria “pubblici”, così che tutti hanno diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.

Nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, sono pubblicati e diffusi i dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi. Salvi gli obblighi di pubblicazione, le amministrazioni possono pubblicare ulteriori dati, informazioni e documenti, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla legge. Non può essere negata la conoscibilità di dati e documenti laddove idonee misure di anonimizzazione siano sufficienti per garantire segreto e tutela di dati personali. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Sono escluse le notizie riguardanti infermità e impedimenti personali o familiari causa di astensione dal lavoro e notizie concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili. Restano fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle informazioni di cui all’articolo 24 della l. 241/1990. La formulazione dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 33/2013, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, suscita perplessità in quanto sembra costituire un’autorizzazione permanente alla diffusione da parte di un soggetto pubblico di dati personali anche in assenza della previsione legislativa o regolamentare di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati di cui al d.lgs. 196/2003. Il Garante, nel parere sullo schema del decreto legislativo in argomento del 7 febbraio 2013, aveva pertanto suggerito il riferimento esplicito al succitato articolo del Codice, suggerimento non accolto nel testo definitivo del decreto.


All’obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione. La richiesta di **accesso civico** è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. L’accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati qualificati pubblici dalla legge, fermi i limiti di cui al richiamato articolo 24, commi 1 e 7, della l. 241/1990¹.

¹ **Articolo 24 l. 241/1990 (Esclusione dal diritto di accesso)**

“1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Entro trenta giorni dalla richiesta, l’amministrazione pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero ne trasmette il collegamento ipertestuale, come anche nel caso di pubblicazione già avvenuta. La tutela giuridica del diritto di accesso civico è disciplinata dal Codice del processo amministrativo e la richiesta di accesso comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione degli eventuali casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione di cui all’articolo 43, comma 5.


L’accesso civico costituisce una novità rilevante introdotta dal decreto in argomento; un particolare approfondimento sull’argomento verrà affrontato successivamente.

Le amministrazioni garantiscono la qualità, l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l’indicazione della provenienza e la riutilizzabilità di quanto pubblicato. Tali garanzie non possono rappresentare motivo di omessa o ritardata pubblicazione.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico, costituiscono dati di tipo aperto e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. L’utilizzo e il riutilizzo dei dati è stato oggetto di osservazioni da parte del Garante, che aveva chiesto di specificare che altre operazioni di trattamento dei dati pubblicati e riutilizzati sono consentite solo per gli scopi per cui i dati sono stati raccolti e registrati, nel rispetto dell’articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice in materia di protezione dei dati. Le motivazioni sottese a tale prescrizione derivano dalla preoccupazione che non sia tenuto in considerazione il principio finalistico nel riutilizzo dei dati e dunque: particolare attenzione da parte di ogni amministrazione prima di consentire il riutilizzo di dati personali, divieto di re identificare le persone e clausole di protezione ogni volta che si trattino dati personali: cautele precise e puntuali non tenute in considerazione nella formulazione definitiva.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Il termine di cinque anni nel parere espresso dal Garante, è stato ritenuto non rispettoso del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite e implicante una revisione che tenesse conto di termini differenziati in relazione ai diversi dati trattati e alle specifiche finalità di pubblicazione. Il Garante ha pertanto suggerito di prevedere una disciplina più articolata, tenuto conto anche delle specifiche norme di settore (per esempio le normative specifiche per gli enti locali); tale suggerimento non è stato però accolto nel testo definitivo del decreto.

sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale."

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione “Amministrazione trasparente” in cui sono contenuti dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria. Non possono essere disposti filtri per impedire l’indicizzazione della sezione. Alla scadenza del termine dell’obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili in distinte sezioni del sito di archivio della sezione “Amministrazione trasparente”. I documenti possono essere trasferito all’interno delle sezioni di archivio ancora prima della scadenza del termine dei cinque anni.


Rispetto a tale disposizione, il Garante ha osservato come rendere disponibile su un’altra sezione del sito i dati dopo il decorso del termine di cinque anni significhi non sottoporre la disponibilità dei dati e delle informazioni a termine alcuno e rendere la conoscibilità dei dati di fatto prolungata *sine die*, assoggettandoli alla reperibilità tramite motori di ricerca generali, in completa violazione del “diritto all’oblio” più volte ricordato dalla Corte di Giustizia. La richiesta di modifica non è stata tuttavia considerata nella redazione del testo finale.

Ogni amministrazione, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente. Il Programma indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia di tali iniziative; definisce le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione. Di norma il Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione), coordinandosi con quanto in esso contenuto. E’ inoltre collegato con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita nel piano della performance. Le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza devono tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. Per ridurre i costi, le amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti, a contabilizzare i costi e ad evidenziare i costi effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, a monitorare il loro andamento nel tempo e a pubblicare i relativi dati. Sono oggetto dell’obbligo di pubblicazione:

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il suo stato di attuazione;
- il Piano e la relazione della performance;
- i nominativi e i curricula dei componenti gli organismi indipendenti di valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative;
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza delle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato.

L’ambito soggettivo di applicazione del decreto è il seguente:

- le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

- le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, e le società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 15 a 33, della l. 190/2012;
- le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ferma la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali:

- i riferimenti normativi e i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività; le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone su organizzazione, funzioni, obiettivi, ovvero che le riguardano;
- gli estremi e i testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’Amministrazione;
- il Codice di comportamento.


* * *

Prima di procedere alla disamina dei singoli obblighi di pubblicazione di cui al capo II del d.lgs. 33/2013 previsti in capo alle Amministrazioni, pare opportuno affrontare il tema della vigilanza e delle sanzioni – di cui al **capo VI** – che concerne aspetti di carattere generale.

In ogni amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale. Il Responsabile inoltre:

- svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all’organo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento;
- provvede all’aggiornamento del Programma triennale, controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi. I dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale e quelli indicati nel Piano della performance e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione della performance stessa.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

La Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT), anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi; controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza, segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi all’ufficio di disciplina dell’amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e alla Corte dei conti.

Per quanto attiene all’**apparato sanzionatorio**, il legislatore all’articolo 46 del d.lgs. 33/2013 ha stabilito che gli inadempimenti degli obblighi prescritti nel decreto di riordino costituiscono, salvo che il responsabile non provi che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, *“elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

Ulteriori sanzioni sono previste all’articolo 47 del decreto per la violazione degli specifici casi di cui agli articoli 14 e 22, comma 2.

Ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del decreto, le sanzioni si applicano per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano Triennale della Trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

* * *

Il **capo II** del d.lgs. 33/2013 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione della PA

Le amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dei documenti di riferimento, tra i quali i dati relativi:


- agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione, e le rispettive competenze;
- all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse loro assegnate, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- all’organigramma dell’organizzazione dell’amministrazione;
- all’elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle e-mail istituzionali e di Pec, cui il cittadino può rivolgersi.

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche di carattere elettivo, di livello statale e regionale e locale, le amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:

- l’atto di nomina o di proclamazione e durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

- i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi;
- le dichiarazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano; in caso contrario, è data evidenza del mancato consenso.

Le predette pubblicazioni avvengono entro tre mesi dall’elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico, salve le informazioni concernenti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, che sono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione, tali dati non sono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Il Garante, nel richiamare la l. 441/1982, che già assoggettava ad un regime di pubblicità alcuni dati riferiti agli organi politici, evidenzia come le modificazioni recate dal d.lgs. 33/2013 risultano maggiormente estensive rispetto alla precedente disciplina. La pubblicazione dei dati e delle informazioni riferiti al coniuge non separato, e ai parenti entro il secondo grado pare sproporzionata, poiché riferita a parenti peraltro non coinvolti negli incarichi politici. Inoltre il Garante chiede di pubblicare solo i dati riepilogativi e non l’intera documentazione relativa ai redditi, per non includere anche dati come per esempio le detrazioni fiscali. Sul testo tuttavia non è intervenuta una revisione così come richiesta dal Garante.


Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Fermi gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 22, della l. 127/1997, le amministrazioni pubblicano e aggiornano relativamente ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi relativi al rapporto di lavoro, consulenza o collaborazione.

Ai fini dell’efficacia dell’incarico e della liquidazione dei compensi è necessaria la pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. L’omessa pubblicazione è causa di responsabilità del dirigente per il pagamento del corrispettivo, implicante una sanzione pari alla somma corrisposta. Tali pubblicazioni avvengono entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico. Sono inoltre pubblicati:

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

- gli elenchi delle posizioni dirigenziali, integrati da titoli e curricula, attribuite a persone anche esterne alla PA, individuate senza procedure di selezione pubblica discrezionalmente dall’organo politico;
- l’elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l’indicazione della durata e del compenso spettante.

Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il decreto prevede, in particolare (articolo 15, commi 2 e 3), che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Nel caso in cui la mancata pubblicazione si dovesse registrare a pagamento già effettuato, il dirigente sarà ritenuto responsabile sotto il profilo disciplinare e al medesimo sarà comminata una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Le amministrazioni pubblicano:


- i dati relativi alla dotazione organica e al personale in servizio, con l’indicazione di mansioni, aree professionali e uffici, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici;
- il conto annuale delle spese sostenute per il personale;
- il costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio; i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Le amministrazioni pubblicano:

- annualmente, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l’indicazione delle tipologie di rapporto, mansioni, aree professionali e uffici, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici;
- trimestralmente, i dati relativi al costo complessivo del personale, articolato per fasce professionali e uffici, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

Le amministrazioni pubblicano i dati, compresi i compensi, relativi agli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti annualmente ai propri dipendenti.

Art. 19

Bandi di concorso

Le amministrazioni pubblicano tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale. Gli elenchi sono tenuti aggiornati, compreso quello dei bandi espletati nell’ultimo triennio, con l’indicazione dei dipendenti assunti e le spese effettuate.

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

Le amministrazioni pubblicano:

- i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare di quelli distribuiti;
- i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
- i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, nonché i dati relativi al grado di differenziazione della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Le amministrazioni pubblicano:


- i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e degli accordi collettivi;
- in modo permanente, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- l’elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori;
- l’elenco delle società di cui detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l’entità;
- l’elenco di tutti gli enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione;
- una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti sopraccitati.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

La mancata pubblicazione impedisce l’erogazione di somme a favore degli enti elencati. Per ciascuno degli enti sono pubblicati la ragione sociale, la misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Nel sito dell’amministrazione, è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti.

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Le amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;
- accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Art. 24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa


Le amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

Art. 25

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it:

- l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività;
- l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto del controllo che le imprese sono tenute a rispettare.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi


Le amministrazioni pubblicano:

- gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti pubblici e privati;
- gli atti di concessione dei predetti vantaggi di importo superiore a 1.000 euro.

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile, ovvero dal destinatario dell’attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo. La disposizione riproduce l’articolo 18 del d.lgs. 83/2012², con alcune

²Art. 18 (Amministrazione aperta)

- 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*
- 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.*
- 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*
- 4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.*
- 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*
- 6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le*

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

significative differenze. In particolare, non si fa più alcun cenno ai compensi, ma genericamente ai vantaggi economici di qualunque genere; è inoltre esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27

Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, organizzata annualmente in un unico elenco per singola amministrazione, deve comprendere, pena l’efficacia del provvedimento:

- il nome del beneficiario e i suoi dati fiscali;
- l’importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
- l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento; la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Art. 28

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali


Le regioni, le province autonome e le province pubblicano i rendiconti dei gruppi consiliari, con evidenza delle risorse trasferite a ciascun gruppo, del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate, nonché gli atti e le relazioni degli organi di controllo. La mancata pubblicazione comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire nel corso dell’anno.

* * *

Il capo III del d.lgs. 33/2013 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche.

ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. *All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.*

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

Le amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.

Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Le amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

Le amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi anche recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

* * *

Il **capo IV** del d.lgs. 33/2013 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati.

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati


Le amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Dopo aver individuato i servizi erogati agli utenti, pubblicano:

- i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo;
- i tempi medi di erogazione dei servizi.

Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

Le amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 34

Trasparenza degli oneri informativi


I regolamenti ministeriali o interministeriali, i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dallo Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati

Le amministrazioni pubblicano, per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza:

- una breve descrizione del procedimento con l’indicazione dei riferimenti normativi;
- l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- il nome del responsabile del procedimento, unitamente a recapiti telefonici e di posta elettronica dell’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio e dei suoi recapiti;
- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi e recapiti dove presentare le istanze;
- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- il termine per la conclusione del procedimento;
- i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero può concludersi con il silenzio assenso;
- gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero in caso di ritardo;
- il link di accesso al servizio on line;
- le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale i recapiti dell’ufficio responsabile per le attività di trasmissione dei dati o di accesso diretto agli stessi, le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati e le ulteriori modalità per l’acquisizione d’ufficio dei dati e lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

Le amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni necessarie per l’effettuazione dei pagamenti informatici.

* * *

Il capo V del d.lgs. 33/2013 riguarda gli obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. E’ obbligatorio pubblicare la deliberazione a contrarre nelle ipotesi previste dall’articolo 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando). Con riguardo agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 32, della l. 190/2012, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), con deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, ha fornito le prime indicazioni, stabilendo che le PPAA di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni indicate nella deliberazione stessa, alla trasmissione delle informazioni all’Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti. Le informazioni oggetto di pubblicazione elencate nella deliberazione riguardano: il Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato dall’Autorità, la struttura proponente, l’oggetto del bando, la procedura di scelta del contraente, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura e l’importo delle somme liquidate.

Per quanto attiene alla trasmissione dei dati all’Autorità delle predette informazioni, i relativi obblighi si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, mentre per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, le amministrazioni sono tenute a effettuare la pubblicazione delle informazioni sui loro siti web.


L’Autorità pubblica le informazioni sul proprio sito web, attraverso il Portale Trasparenza.

Art. 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

Le amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:

- i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche;
- le linee guida per la valutazione degli investimenti;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

- le relazioni annuali;
- ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione;
- le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi;
- le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ne cura inoltre la raccolta e la raccolta nel proprio sito web.

Art. 39

Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

Le amministrazioni pubblicano:

- gli atti di governo del territorio, pena l’efficacia;
- per ciascuno degli atti di governo del territorio, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione;
- le deliberazioni di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici;
- tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita del sito del Comune interessato.

Art. 40


Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

Ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali. Tali informazioni sono raccolte in un’apposita sezione denominata “Informazioni ambientali”.

Art. 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionali, comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti e organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari sono tenuti all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Le aziende sanitarie e ospedaliere pubblicano tutte le informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

complesse, compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. Tutti gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti a indicare nel proprio sito i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

L’articolo 42, infine, riguarda gli **obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente**

* * *

L’ACCESSO CIVICO


Come accennato in precedenza, una delle principali novità introdotte dal d.lgs. 33/2013 riguarda l’accesso civico, fattispecie nuova sia perché estranea alla legge delega del Parlamento sia perché si differenzia notevolmente dal diritto di accesso configurato dalla l. 241/1990.

L’accesso civico disciplinato all’articolo 5 del decreto prevede l’obbligo per le PA di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico, così come prevista dalla nuova normativa, non ha alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, l’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente deve trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, l’amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Entrando più specificatamente nel merito della nuova fattispecie, possono essere messe in evidenza alcune differenze con il diritto di accesso “ordinario” e, in particolare, l’oggetto, le modalità di esercizio e il destinatario:

- **l’oggetto:** il diritto di accesso “ordinario” presuppone la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ed è soddisfatto consentendo all’interessato di prendere visione o estrarre copia del documento. Il diritto di accesso civico non presuppone la titolarità di alcun interesse giuridicamente differenziato, ma solo l’omesso adempimento di un dovere di pubblicazione degli atti di cui al capo II del decreto, ed è soddisfatto mediante la comunicazione delle informazioni non al solo richiedente, ma al pubblico. Esso si ricollega alla tutela dei diritti di conoscenza e uso, che spettano a chiunque, e opera come garanzia dell’interesse pubblico alla conoscibilità di un’informazione, a fronte della violazione del dovere istituzionale di divulgarla da parte dell’organismo competente.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

L’accesso civico costituisce dunque una “forma diffusa di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (articolo 1, comma 1, del decreto), serve a garantire i principi di cui all’articolo 97 Cost., rappresenta il contenuto di livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili o sociali e consente di tutelare le libertà e i diritti dei cittadini in modo indiretto, poiché il dovere di pubblicazione e le correlate pretese alla conoscenza non dipendono dalla titolarità di alcuna situazione giuridica presupposta;

- le modalità: l’accesso civico non necessita di domanda motivata che si basi su un interesse qualificato; esso quindi non è sottoposto ad alcuna limitazione, ed è completamente gratuito;
- il destinatario della domanda: quest’ultima, nell’accesso ordinario, è presentata generalmente all’URP o al responsabile del procedimento inteso come il vertice dell’ufficio che ha formato l’atto o che detiene il medesimo stabilmente. Nell’accesso civico, la domanda è presentata al Responsabile per la trasparenza.

Il diritto di accesso previsto dalla l. 241/19900 nasce nel momento in cui l’interessato presenta l’istanza. L’accesso civico, invece, fa riferimento a obblighi di pubblicazione gravanti sull’amministrazione che preesistono alla richiesta e che non sono stati rispettati. Esso è già un rimedio per una omissione antiggiuridica, tanto è vero che, quando accoglie una richiesta di accesso civico, il Responsabile della trasparenza invia anche una segnalazione al funzionario negligente.

Le pubbliche amministrazioni per gestire le richieste di accesso civico devono compiere alcuni adempimenti organizzativi: il primo riguarda l’individuazione del Responsabile della trasparenza, al quale compete di ricevere e valutare le richieste di accesso e l’altro riguarda l’individuazione del dirigente munito di potere sostitutivo, che potrà decidere sulle richieste di accesso civico nel caso in cui il Responsabile della trasparenza tardi nella risposta. La decisione sulla richiesta deve avvenire entro il termine di trenta giorni; ciò richiede una mappatura accurata delle informazioni pubblicate, per verificare se l’obbligo è stato soddisfatto. Se tale verifica dovesse dare esito negativo, occorrerà estrarre le informazioni dalla loro fonte originaria, trasmetterle al richiedente e pubblicarle sul sito.

* * *


Per l’attuazione delle prescrizioni del decreto, l’articolo 48 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica definisca criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione Amministrazione trasparente.

L’allegato A del decreto individua, infine, i modelli e gli schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Osservatorio Legislativo Interregionale

Roma 6 e 7 giugno 2013

Relazione a cura di: Stefania FANIZZI – Josette DALBARD

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 [\(1\)](#).

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione*;

Vista la *legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'*articolo 1*;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la *legge 18 giugno 2009, n. 69*, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, recante: «Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il comma 8 dell'*articolo 11*;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

Considerato che le disposizioni già contenute nell'*articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;


Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Capo I

Principi generali

Art. 1 *Principio generale di trasparenza*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'*articolo 48*, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione*.

Art. 2 *Oggetto*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'*allegato A*, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3 *Pubblicità e diritto alla conoscibilità*

In vigore dal 20 aprile 2013


1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'*articolo 7*.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 4 *Limiti alla trasparenza*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'*articolo 7* nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003*.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'*articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'*articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 5 *Accesso civico*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'*articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'*articolo 43, comma 5*.

Art. 6 *Qualità delle informazioni*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'*articolo 7*.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7 *Dati aperti e riutilizzo*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'*articolo 5*, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'*articolo 68 del Codice*

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 *Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli *articoli 14*, comma 2, e *15*, comma 4.

Art. 9 *Accesso alle informazioni pubblicate nei siti*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'*articolo 8*, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'*articolo 6*, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'*articolo 8*, comma 3.

Art. 10 *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
 - a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'*articolo 43*, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'*articolo 32*.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009* alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.


8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'*articolo 9*:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009*;

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'*articolo 15, comma 1*, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, così come modificato dall'*articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

Art. 11 *Ambito soggettivo di applicazione*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni.
2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'*articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.
3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 12 *Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla *legge 11 dicembre 1984, n. 839*, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13 *Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:


- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'*articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441*, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli *articoli 3 e 4 della medesima legge*, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 7*.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'*articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'*articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'*articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.

Art. 16 *Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'*articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 17 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'*articolo 16, comma 1*, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*

In vigore dal 20 aprile 2013

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19 *Bandi di concorso*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 20 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.


3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21 *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'*articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 22 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;


d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli *articoli 14 e 15*.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art. 23 *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'*articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009*;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art. 24 *Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa*

In vigore dal 20 aprile 2013


1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'*articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190*.

Art. 25 *Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Art. 26 *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato *articolo 12 della legge n. 241 del 1990*, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'*articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27 *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. La pubblicazione di cui all'*articolo 26*, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'*articolo 7* e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28 *Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'*articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29 *Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi*

In vigore dal 20 aprile 2013


1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'*articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011*.

Art. 30 *Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Art. 31 *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32 *Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10*, comma 5, pubblicano:

- a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33 *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 34 *Trasparenza degli oneri informativi*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--


2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'*articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180*.

Art. 35 *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'*articolo 36*;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli *articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'*articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art. 36 *Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.


Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37 *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'*articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e, in particolare, dagli *articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223*, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'*articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, la delibera a contrarre.

Art. 38 *Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39 *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*

In vigore dal 20 aprile 2013


1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40 *Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'*articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dalla *legge 16 marzo 2001, n. 108*, nonché dal *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*.
2. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005*, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'*articolo 10* del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo *articolo 11*, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41 *Trasparenza del servizio sanitario nazionale*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 15*. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'*articolo 15*, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42 *Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.


Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43 *Responsabile per la trasparenza*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44 *Compiti degli organismi indipendenti di valutazione*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 10* e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45 *Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 14* del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46 *Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47 *Sanzioni per casi specifici*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'*articolo 14*, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 22*, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 *Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza*


In vigore dal 20 aprile 2013

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L'*allegato A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'*allegato A* si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
 - a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
 - b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. Le amministrazioni di cui all'*articolo 11*, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49 *Norme transitorie e finali*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'*articolo 24* decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli *articoli 92 e 95 della Costituzione*.
3. Le sanzioni di cui all'*articolo 47* si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50 Tutela giurisdizionale

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

Art. 51 Invarianza finanziaria

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Alla *legge 5 luglio 1982, n. 441*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 1*, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;


3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti»;

b) all'*articolo 2*, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'*articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'*articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'*articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

4. Al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 23*, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'*articolo 87*, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'*articolo 116*, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;

d) all'*articolo 116*, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'*articolo 133*, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, si intende riferito all'*articolo 10*.

Art. 53 *Abrogazione espressa di norme primarie*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

b) *articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni;

c) *articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

d) *articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

e) *articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

f) *articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni;

g) *articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

h) *articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69*;

i) *articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;


l) *articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*;

o) *articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*;

p) *articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#);

q) *articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180*;

r) *articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228* ⁽²⁾;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)</p>
---	--	--

s) *articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*


t) *articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;*

u) *articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.* ⁽³⁾

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁽²⁾ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228».

⁽³⁾ NDR: La suddivisione in lettere del presente comma corrisponde a quanto pubblicato in GU.


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
---	--	---

Allegato

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali

La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	<i>Art. 10, c. 8, lett. a</i>	
	Atti generali	<i>Art. 12, c. 1,2</i>	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	<i>Art. 34, c. 1,2</i>	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<i>Art. 13, c. 1, lett. a</i> <i>Art. 14</i>	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<i>Art. 47</i>	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	<i>Art. 28, c. 1</i>	
	Articolazione degli uffici	<i>Art. 13, c. 1, lett. b, c</i>	
	Telefono e posta elettronica	<i>Art. 13, c. 1, lett. d</i> <i>Art. 15, c. 1,2</i>	
Consulenti e collaboratori			
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	<i>Art. 15, c. 1,2</i> <i>Art. 41, c. 2, 3</i>	
	Dirigenti	<i>Art. 10, c. 8, lett. d</i> <i>Art. 15, c. 1,2,5</i> <i>Art. 41, c. 2, 3</i>	
	Posizioni organizzative	<i>Art. 10, c. 8, lett. d</i>	
	Dotazione organica	<i>Art. 16, c. 1,2</i>	
	Personale non a tempo indeterminato	<i>Art. 17, c. 1,2</i>	
	Tassi di assenza	<i>Art. 16, c. 3</i>	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<i>Art. 18, c. 1</i>	
	Contrattazione collettiva	<i>Art. 21, c. 1</i>	
	Contrattazione integrativa	<i>Art. 21, c. 2</i>	
	OIV	<i>Art. 10, c. 8, lett. c</i> <i>Art. 19</i>	
	Bandi di concorso		
	Performance	Piano della Performance	<i>Art. 10, c. 8, lett. b</i>
		Relazione sulla Performance	<i>Art. 10, c. 8, lett. b</i>
Ammontare complessivo dei premi		<i>Art. 20, c. 1</i>	
Dati relativi ai premi		<i>Art. 20, c. 2</i>	
Benessere organizzativo		<i>Art. 20, c. 3</i>	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	<i>Art. 22, c. 1, lett. a</i> <i>Art. 22, c. 2, 3</i>	
	Società partecipate	<i>Art. 22, c. 1, lett. b</i> <i>Art. 222, c. 2, 3</i>	
	Enti di diritto privato controllati	<i>Art. 222, c. 1, lett. c</i> <i>Art. 22, c. 2, 3</i>	


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
---	--	---

Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica	<i>Art. 22, c. 1, lett. d</i>
	Dati aggregati attività amministrativa	<i>Art. 24, c. 1</i>
	Tipologie di procedimento	<i>Art. 35, c. 1,2</i>
	Monitoraggio tempi procedurali	<i>Art. 24, c. 2</i>
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<i>Art. 35, c. 3</i>
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	<i>Art. 23</i>
	Provvedimenti dirigenti	<i>Art. 23</i>
Controlli sulle imprese		<i>Art. 25</i>
Bandi di gara e contratti		<i>Art. 37, c. 1,2</i>
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	<i>Art. 26, c. 1</i>
	Atti di concessione	<i>Art. 26, c. 2</i> <i>Art. 27</i>
	Bilancio preventivo e consuntivo	<i>Art. 29, c. 1</i>
Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	<i>Art. 29, c. 2</i>
	Patrimonio immobiliare	<i>Art. 30</i>
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	<i>Art. 30</i>
	Controlli e rilievi sull'amministrazione	<i>Art. 31, c. 1</i>
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	<i>Art. 32, c. 1</i>
	Costi contabilizzati	<i>Art. 32, c. 2, lett. a</i> <i>Art. 10, c. 5</i>
	Tempi medi di erogazione dei servizi	<i>Art. 32, c. 2, lett. b</i>
	Liste di attesa	<i>Art. 41, c. 6</i>
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	<i>Art. 33</i>
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	<i>Art. 36</i>
	Opere pubbliche	<i>Art. 38</i>
Pianificazione e governo del territorio		<i>Art. 39</i>
Informazioni ambientali		<i>Art. 40</i>
Strutture sanitarie private accreditate		<i>Art. 41, c. 4</i>
Interventi straordinari e di emergenza		<i>Art. 42</i>
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6 – 7 giugno 2013 Stefania Fanizzi – Regione Valle d’Aosta Illustrazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
---	--	---

trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.